




COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO

**PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE
PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 PUNTO E) LEGGE 447/1995**



Visto: Il sindaco

Il responsabile del settore ambiente

Il tecnico competente

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - FINALITA'	3
ART. 2 – FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO	4
ART. 3 – LIMITI E DEFINIZIONI	4
ART. 4 – MISURAZIONI E CONTROLLI.....	4
LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE.....	5
ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE ACUSTICHE.....	5
ART. 6 – VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISIONE	6
INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA.....	7
ART. 7 – PIANI DI RISANAMENTO.....	7
ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE	7
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI	10
ART. 11 – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	10
ART. 12 – PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	10
ART. 13 – DEROGHE.....	11
ART. 14 – DEROGHE SEMPLIFICATE.....	11
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI	12
ART. 15 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE	12
ART. 16 – EMERGENZE.....	12
ART. 17 – GRANDI OPERE.....	13
ART. 18 – APPALTI ANNUALI PER MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI	13
ART. 19 – DEROGHE SEMPLIFICATE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO	14
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO	14
ART. 20 – AUTORIZZAZIONI.....	14
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	15
ART. 21 – MACCHINE DA GIARDINO	15
ART. 22 – ALLARMI ACUSTICI.....	15
Art. 23 – ALTRE ATTIVITA'	16
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	16
ART. 24 – NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	16
ART. 25 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....	16
ART. 26 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	17
ART. 27 – RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE	17
CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	18
ART. 28 – CONTROLLI	18
ART. 29 – SANZIONI.....	18
ART. 30 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'	19
ART. 31 – ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO.....	20
ART. 32 – ALLEGATI.....	20
DISPOSIZIONI FINALI	21
ART. 33 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	21
ALLEGATI	22
ALLEGATO 1.....	23
ALLEGATO 2.....	27
ALLEGATO 3.....	31
ALLEGATO 4.....	32
ALLEGATO 5.....	32
ALLEGATO 6.....	32
ALLEGATO 7.....	33
ALLEGATO 8.....	33
ALLEGATO 9.....	34
ALLEGATO 10	35
ALLEGATO 11	37
ALLEGATO 12	38

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

- [1] L'azione amministrativa del Comune di Chianni è improntata ai principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n° 89 "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche (L.R.67/2004 e LR. 389/2011). Al fine di cui al comma precedente valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi.
- [2] Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma [1] della citata Legge 447/95, ed alla quale fa esplicito riferimento, ed a quanto definito nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" "
- [3] La suddivisione in classi acustiche del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
 - b) costituire riferimento per la eventuale redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della Legge 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambienti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di classificazione acustica;
 - c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
 - d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

ART. 2 – FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO

- [1] Ai fini del presente regolamento, l'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:
- a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

ART. 3 – LIMITI E DEFINIZIONI

- [1] Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97.
- [2] Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo, con la esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.
- [3] Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dalle presenti normative sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento.
- [4] Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. Resta altresì salvo quanto stabilito dal successivo art. 23 per le altre attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati.
- [5] Le attività rumorose di carattere permanente o temporaneo, di cui ai successivi Titolo IV e V, devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione.

ART. 4 – MISURAZIONI E CONTROLLI

- [1] Nell'allegato 2 al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Ministero dell'Ambiente 16.03.1998:
- a) le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
 - b) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;

c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.

- [2] Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente e riportate esplicitamente e dettagliatamente nell'allegato 2.

LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE ACUSTICHE

- [1] L'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 32 comma 2 lettera b) della Legge 08.06.1990 n. 142.
- [2] Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nell'allegato 3, in conformità a quanto disposto dalla tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.
- [3] I valori limite di emissione, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I valori limite di emissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'allegato 4, in conformità a quanto disposto dalla tabella B dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.
- [4] I valori limite assoluti di immissione, come definiti all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. I valori limite assoluti di immissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'allegato 5, in conformità a quanto disposto dalla tabella C dell'Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.
- [5] I valori limite di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:
- a) se riferiti ad un'ora, i valori dell'allegato 5, aumentati di 10 [dB] per il periodo diurno e di 5 [dB] per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella 3 allegata al presente decreto. Il tempo lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui

all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

- [6] La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della cartografia esistente, in scala opportuna, utilizzando le regole predisposte nella deliberazione G.R.T. n. 22/00, al punto 11 Parte 1, e riportate nell'allegato 7.

ART. 6 – VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISIONE

- [1] I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono: 5 [dB] per il periodo diurno e 3 [dB] per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI dell'allegato 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, quando si verificano entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b) seguenti:

- a) se il rumore misurato a finestra aperte sia inferiore a 50 [dB(A)] durante il periodo diurno e 40 [dB(A)] durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 [dB(A)] durante il periodo diurno e 25 [dB(A)] durante il periodo notturno.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

- [2] La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.
- [3] La norma del presente art. 6 comma 1 non vige nei casi disciplinati dai successivi Capi V, VI e VII (artt. 11-20).

INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

ART. 7 – PIANI DI RISANAMENTO

- [1] Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A., devono presentare al Comune di Chianni, entro 30 giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di cui sopra, un apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità indicate dall'art. 13 della L.R. 89/98 e successive modificazioni (L.R. 76/2004 e L.R. 39/2011) e dalla D.C.R. 77/00.
- [2] Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.
- [3] La documentazione costituente il piano di risanamento deve essere inviata al Sindaco il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Sindaco, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Sindaco.
- [4] La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 1 comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 29 e 30.

ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

ART. 8 – DEFINIZIONI

- [1] Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.
- [2] Nell'ambito delle procedure di cui ai successivi artt. 9 e 10, per la valutazione della documentazione per il rilascio del nulla osta acustico, ove previsto, l'Ufficio Ambiente può

avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della L.R. 66/95 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9 – VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO E NULLA OSTA ACUSTICO

[1] I seguenti soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi (Atto di assenso, permesso di costruire, ecc.) o che presentino Denunce di inizio attività relative alle casistiche di cui all'art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95:

- a. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 2 della L. 447/95;
- b. i richiedenti del permesso di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- c. i richiedenti di altri provvedimenti comunali di abilitazione o di autocertificazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra, qualora non siano state presentate al momento della richiesta del permesso di costruire;
- d. di qualunque altro atto abilitante espresso o meno finalizzato all'esercizio delle attività produttive;

sono tenuti a presentare, in allegato all'istanza di atto abilitante espresso o alla Denuncia di inizio attività, documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, con le modalità indicate dalla D.G.R. 788/99.

[2] La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 788/99 costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle D.I.A..

[3] Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la propria attività, da redigere con i contenuti di cui all' All. n. 12.

[4] Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi anche non strettamente finalizzati all'attività, come evidenziati nell'All. n. 12, o di analoga tipologia la valutazione previsionale di impatto acustico, deve essere prodotta a cura della Ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

[5] Le aziende che esercitano attività di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95 sono sottoposte al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della suddetta L. 447/95. In tali casistiche, la valutazione previsionale di impatto acustico al momento della richiesta dell'atto

abilitante espresso per l'esercizio dell'attività è trasmessa dall'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale all'Ufficio Ambiente, titolare per il rilascio del nulla osta acustico.

- [3] La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 447/95, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

ART. 10 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

- [1] I soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi (atto di assenso, permesso di costruire, ecc.) o che presentino Denunce di inizio attività relative alle seguenti casistiche di cui all'art. 8, comma 3 della L. 447/95:

- scuole e asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95;

sono tenuti a presentare in allegato la relazione previsionale di clima acustico, con le modalità indicate dalla D.G.R. 788/99.

- [2] Per le opere pubbliche, o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

1. la prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere: indicazione della ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
2. la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere: una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

ART. 11 – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- [1] Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui alla successiva Sezione 6, sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.
- [2] Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A.
- [3] Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 ed al presente regolamento, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 28 comma [1].
- [3] Le aree adibite allo svolgimento di attività del tipo manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, temporanee e transitorie, sono riportate negli elaborati grafici in scala 1:5000 secondo quanto indicato dalla D.C.R.T. 22/00. L'individuazione di tali aree è stata effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla D.C.R.T. 22 febbraio 2000 n° 77, Parte 1a punto 8.

ART. 12 – PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE IN AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

- [1] Le attività che vengono svolte nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate specificatamente nella suddivisione in classi acustiche del territorio comunale, nel caso in cui tali attività non comportano il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene o di quelli indicati dal regolamento per l'area, devono svolgersi in accordo con il regolamento specifico del Comune.
- [2] Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, secondo la procedura definita ai successivi artt. 13 e 14.

ART. 13 – DEROGHE

- [1] Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi, per quelle attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), sono rilasciate all'Ufficio Ambiente del Comune di Chianni previo parere della A.S.L., qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, e previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate. Presso la Struttura competente è tenuto il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale, previsto dalla D.C.R. 77/00.
- [2] Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga, redatte utilizzando l'apposita documentazione allegata al presente regolamento, devono essere presentate almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività all'Ufficio Ambiente, con le modalità previste dalle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) e dal presente regolamento.
- [3] Il termine di 45 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge.
- [4] Nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura le domande di autorizzazione in deroga devono essere comunque presentate 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.
- [5] E' facoltà dell'Ufficio Ambiente nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente la medesima autorizzazione.

ART. 14 – DEROGHE SEMPLIFICATE

- [1] Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi per quelle attività che abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), sono rilasciate dall'Ufficio Ambiente del Comune di Chianni previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate.
- [2] Le richieste di autorizzazione in deroga semplificate e la relativa documentazione, ove prevista, devono essere presentate all' Ufficio Ambiente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il termine di 15 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge.

- [3] Per le autorizzazioni in deroga semplificate il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB (A) in orario diurno e 60 dB(A) in orario notturno. Tale limite si intende fissato in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
- [4] I cantieri edili per gli interventi interni sul patrimonio edilizio esistente devono rispettare il limite di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni o dei locali più vicini.
- [5] Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.1998, per un tempo di almeno 30 minuti per i cantieri stradali, e di 15 minuti per tutte le altre attività.

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

ART. 15 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

- [1] In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili.
- [2] Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- [3] Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 16 – EMERGENZE

- [1] Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
- [2] Le Imprese e gli Enti che possono intervenire nei casi sopra citati sono stabiliti dalla Struttura di Staff Sviluppo Economico e Patrimonio del Comune di Pontassieve che ne approverà l'elenco e le modalità d'intervento con provvedimento dirigenziale.

ART. 17 – GRANDI OPERE

- [1] Ai fini del presente articolo vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del D.Lgs. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un'articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.
- [2] Entro il mese di dicembre di ogni anno la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Ambiente e all'ufficio competente alla programmazione dei lavori pubblici, approva l'elenco delle opere da sottoporre alle procedure di cui al presente articolo per l'anno successivo.
- [3] Nei bandi di gara per l'appalto delle opere di cui al comma precedente dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
- [4] Le autorizzazioni in deroga rilasciate dall'Ufficio Ambiente, previo parere dell'A.S.L., per le grandi opere sono suddivise in due fasi distinte:
- a. una parte generale che ha valore per tutta la durata dei lavori per ottenere la quale, il soggetto appaltante deve presentare una domanda contenente:
 1. una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati da individuare con apposita planimetria;
 2. una procedura di accettazione redatta dalla direzione del cantiere, dei macchinari che vi operano che sostituisce l'elenco previsto dalla D.C.R. 77/00 e contenente:
 - le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere,
 - il nominativo del responsabile di tale decisione,
 - le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari,
 - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
 3. l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.
 - b. una parte di dettaglio per ogni fase della lavorazione, per ottenere la quale il soggetto appaltante dell'esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale.

ART. 18 – APPALTI ANNUALI PER MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI

- [1] Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di

ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

- [2] Le ditte risultanti aggiudicatarie dei lavori dovranno presentare all'Ufficio Ambiente, una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:
1. i valori limite da conseguire;
 2. dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.
- [3] Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art. 16 del presente regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatarie degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare all'Ufficio Ambiente la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00 per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale.

ART. 19 – DEROGHE SEMPLIFICATE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

- [1] I cantieri edili che rispettino le condizioni di cui al punto 3.2 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) e che abbiano una durata inferiore ai 5 giorni devono presentare una comunicazione all'Ufficio Ambiente, (All. n. 13) da conservare in copia presso il cantiere e che sostituisce l'autorizzazione in deroga.

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 20 – AUTORIZZAZIONI

- [1] Per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgano per più di 3 giorni e che si collochino al di fuori delle aree destinate a tali attività nel piano di classificazione acustica, occorre presentare richiesta di autorizzazione in deroga semplificata ai sensi del punto 3.2.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3

dell'allegato alla D.C.R. 77/00), utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento (All. n. 16) e almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

- [2] Nel caso dette attività non abbiano i requisiti per una deroga semplificata la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00), utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento (All. n. 17) e almeno 45 giorni prima l'inizio dell'attività.
- [3] Gli spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che rispettino le condizioni di cui al punto 3.2 delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00) e che abbiano una durata inferiore ai 3 giorni devono presentare una comunicazione all'Ufficio Ambiente, (All. n. 15) da conservare in copia nel luogo dove si tiene l'iniziativa e che sostituisce l'autorizzazione in deroga. Le iniziative di cui al presente comma sono sempre autorizzate in deroga, a seguito di tale comunicazione, a condizione che la durata non concorra al superamento del limite di 30 giorni nel corso dell'anno solare (anche riferito a sorgenti ed eventi diversi tra loro), previsto dal punto 3.2.3. delle Linee Guida della Regione Toscana (parte 3 dell'allegato alla D.C.R. 77/00).

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 21 – MACCHINE DA GIARDINO

- [1] L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
- [2] Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, in vigore da più di tre anni.

ART. 22 – ALLARMI ACUSTICI

- [1] Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.
- [2] Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione

(comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 23 – ALTRE ATTIVITA'

[1] L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla L.447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 6 alle ore 21 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- dalle ore 7 alle ore 21 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 24 – NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

[1] La concessione edilizia riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, dovrà precisare i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal P.C.C.A.

[2] Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

ART. 25 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

[1] Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

[2] L'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Chianni i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e decreti attuativi.

A far tempo dall'adozione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale, qualsiasi variante al P.R.G. e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico

prescritti dalla Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

ART. 26 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

- [1] I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
- [2] Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 447/95 sono distinti nelle categorie indicate nell'allegato 9. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. Le grandezze cui far riferimento sono definite nell'allegato 10. I valori che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono riportati nell'allegato 11.
- [3] Nel caso di nuove edificazioni o ristrutturazione di ambienti abitativi, dovrà essere richiesta specifica documentazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale ex art. 2 comma 7 della Legge 447/95, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici per quanto concernente l'intervento in esame.

ART. 27 – RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE

- [1] Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
- [2] Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'allegato 5.
- [3] Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 38 L. 142/90.
- [4] Nella eventuale redazione del Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e della delibera C.R. Toscana

27.04.1993 n. 177, e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il P.C.C.A.

CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 28 – CONTROLLI

[1] Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza dell'Ufficio Ambiente del Comune di Chianni, del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A.T.

A tale proposito, l'A.R.P.A.T. effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da:

- pubblici spettacoli,
- circoli privati,
- pubblici esercizi,
- alberghi,
- attività commerciali;
- attività industriali,
- attività artigianali,
- attività sportive,
- infrastrutture di trasporto.

[2] L'A.R.P.A.T. provvede ad effettuare le misurazioni fonometriche e unitamente al Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare a mezzo fax e per posta all'Ufficio Ambiente un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché di eventuali misure da adottare.

ART. 29 – SANZIONI

[1] Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/1995 e dall'art. 17 della L.R. 89/98.

[2] Il mancato rispetto delle norme di cui all'art. 16, all' art. 17, e all'art. 18 del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/00, con le seguenti modalità:

Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio fuori dagli orari consenti dall'art. 21, comma 1	Min.25 max. 75 Euro se in orario diurno (6.00 -22.00); Min. 50 max. 150 Euro se in orario notturno(22.00 – 6.00)
Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio non conformi alle disposizioni dell'art. 21 comma 2	Min. 25 max. 75 Euro
Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art.22	Min. 25 max. 75 Euro
Esercizio di attività rumorose di cui all'art. 23 fuori dagli orari e dai giorni consentiti	Min. 50 max. 150 Euro

ART. 30 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

- [1] Le autorità competenti - A.R.P.A.T. e Corpo di Polizia Municipale, nel caso in cui verificano, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni all'Ufficio Ambiente che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali. In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare all'Ufficio Ambiente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.
- [2] Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
- [3] In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività, secondo il modello prestampato (All. n. 18 al presente regolamento);

- valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di atto di assenso o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;
- relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

- [4] La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza della Direzione responsabile del procedimento autorizzatorio o titolata a ricevere la D.I.A., dietro parere scritto all'Ufficio Ambiente. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.
- [5] E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

ART. 31 – ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO

- [1] Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi all'Ufficio Ambiente del Comune di Chianni (allegato n. 19).

ART. 32 – ALLEGATI

- [1] Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

- [1] Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale. La classificazione acustica del territorio comunale è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di variabilità urbana principale. Nel caso di varianti al PRG la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A dell'allegato del D.P.C.M. 14.11.1997. Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della classificazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.
- [2] Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.
- [3] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.
- [4] Al fine di aggiornare, modificare e integrare il Piano Comunale di Classificazione Acustica e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituito un "osservatorio" composto da funzionari interni all'Amministrazione Comunale, con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita.

Studio Tecnico Dott. Ing. Angiolo Di Sacco
Via Pungilupò, 29 - 56124 Pisa
Tel .050/575575 Fax. 050/3138227 E-mail: angiolo@disacco.191.it

ALLEGATI

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

- 1) **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitato o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 2) **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- 3) **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 4) **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto 3).
- 5) **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- 6) **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- 7) **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- 8) **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge.
- 9) **Sorgente specifica:** sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
- 10) **Tempo a lungo termine (T_L):** rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

- 11) **Tempo di riferimento (T_R):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.
- 12) **Tempo di osservazione (T_O):** è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 13) **Tempo di misura (T_M):** all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
- 14) **Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A":** LA_S , LA_F , LA_I . Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
- 15) **Livelli dei valori massimi di pressione sonora** LA_{Smax} , LA_{Fmax} , LA_{Imax} . Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
- 16) **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A":** valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$LA_{eq,T} = 10 \log (1/ t_2 - t_1) * (Pa^{2(t)}/ Po^2) dt \text{ [dB(A)]}$$

dove LA_{eq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante T_1 e termina all'istante T_2 ; $pA(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_o = 20$ Pa è la pressione sonora di riferimento.

- 17) **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine T_L (LA_{eq,T_L}):** il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LA_{eq,T_L}) può essere riferito:
 - a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativa a tutto il tempo T_L , espresso della relazione:

$$LA_{eq,T_L} = 10 \log (1/ N_{i=1})^{N*} 10^{0,1(LA_{eq,TR})i} \text{ [dB(A)]}$$

essendo N i tempi di riferimento considerati.

b) al singolo intervallo orario nei T_R . In questo caso si individua un T_M di 1 ora all'interno del T_O nel quale si svolge il fenomeno in esame. (L_{A_{eq}, T_L}) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura T_M , espresso dalla seguente relazione:

$$L_{A_{eq}, T_L} = 10 \log (1/ M_{i=1})^{N*10^{0,1(L_{A_{eq}, TR})i}} \text{ [dB(A)]}$$

Dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell' i -esimo T_R . E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

18) **Livello sonoro di un singolo evento LAE (SEL):** è dato dalla formula:

$$SEL = LA_E = 10 \log (1/ t_{0t1})^{t^2} (P_A^2(t)/ P_0^2) dt \text{ [dB(A)]}$$

Dove $t_2 - t_1$ è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento; t_0 è la durata di riferimento (1 s).

19) **Livello di rumore ambientale (LA):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M ;

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R .

20) **Livello di rumore residuo (L_R):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quanto si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

21) **Livello differenziale di rumore (L_D):** differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (L_R):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

22) **Livello di emissione:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

23) **Fattore correttivo (K_i):** è la correzione in [dB(A)] introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive $K_I = 3$ [dB(A)]

per la presenza di componenti tonali $K_T = 3$ [dB(A)]

per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3$ [dB(A)]

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

24) **Presenza di rumore a tempo parziale:** esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 [dB(A)]; qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 [dB(A)].

25) **Livello di rumore corretto (L_C):** è definito dalla relazione:

$$L_C = LA + K_I + K_T + K_B$$

ALLEGATO 2

STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

STRUMENTAZIONE DI MISURA:

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima o dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 273.
5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 precedenti, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE:

1. **Generalità:** Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate

dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento (LA_{eq,T_R}):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_0)_i$$

può essere eseguita:

- a) per integrazione continua. Il valore LA_{eq,T_R} viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;
- b) con tecnica di campionamento. Il valore LA_{eq,T_R} viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_0)_i$. Il valore di LA_{eq,T_R} è dato dalla relazione:

$$LA_{eq,T_R} = 10 \log \left(\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_0)_i 10^{0,1(L_{aeq}(T_0)_i)} \right) \text{ [dB(A)]}$$

3. La metodologia di misura rileva valori di (LA_{eq,T_R}) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.
5. **Misure all'interno di ambienti abitativi.** Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superficie riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.
6. **Misure in esterno.** Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone e comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del

microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.
8. **Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento.** Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LA_{lmax} e LA_{smax} per un tempo di misura adeguato. Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.
9. **Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo.** Il rumore è considerato avente componenti impulsive quanto sono verificate le condizioni seguenti:
 - a - l'evento è ripetitivo;
 - b - la differenza tra LA_{lmax} e LA_{smax} è superiore a 6 dB;
 - c - la durata dell'evento a -10 dB dal valore LA_{Fmax} è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quanto si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte dell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LA_F effettuata durante il tempo di misura L_m .

LA_{eq,T_R} viene incrementato di un fattore K_I così come definito al punto 25 dell'allegato A.

10. **Riconoscimento di componenti tonali di rumore.** Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast.

Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione K_T come definito al punto 25 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266/1987.

11. **Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza.** Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione

del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenza compreso 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione K_B così come definita al punto 25 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

METODOLOGIA DI MISURA DEL RUMORE STRADALE:

Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudo-casualità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si calcola:

- a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;
- b) i valori medi settimanali diurni e notturni.

Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.

I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI:

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato di verifica della taratura;
- d) i livelli di rumore rilevati;
- e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- l) le conclusioni
- m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

ALLEGATO 3

Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ALLEGATO 4

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Limiti massimi - L_{eq} in [dB(A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

ALLEGATO 5

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Limiti massimi - L_{eq} in [dB(A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	66	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

ALLEGATO 6

VALORI DI QUALITA'

Limiti massimi - [L_{eq} in dB(A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

ALLEGATO 7

INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

CLASSE	COLORE	RETINO
I	Verde chiaro	Piccoli punti, bassa densità. Zone Qualità : nessun tratteggio.
II	Verde scuro	Punti grossi, alta densità .
III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità .
IV	Arancione	Linee verticali, alta densità .
V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità .
VI	Blu	Tratteggio incrociato, alta densità .
Aree destinate a spettacolo	Bianco (eliminazione del colore delle classi corrispondenti)	Tratteggio delle classi corrispondenti. Bordi in neretto.

ALLEGATO 8

AUTORIZZAZIONI TRANSITORIE DI ATTIVITA' E/O MANIFESTAZIONI DI DURATA NON SUPERIORE AD UN GIORNO. LIVELLI MASSIMI AMMESSI

TIPO DI ATTIVITA'	ORARIO		LIVELLO EQUIVALENTE MAX CONSENTITO [dB(A)]
	FERIALI	FESTIVI	
Cantieri edili e simili	8:00-13:00 14:30-19:00	9:30-12:30 16:00-19:00	80 (*)
Pubblicità tramite mezzi mobili e simili	9:30-12:00 14:30-20:00	9:30-12:00 16:00-20:00	80 (*)
Avvisi Pubblica Amministrazione con carattere di urgenza e tramite mezzo mobile	Sempre ammessi	Sempre ammessi	80 (*)
Manifestazioni politiche, sindacali e simili, celebrazioni religiose	9:00-13:00 16:00-24:00	9:00-13:00 16:00-24:00	80 (*)
Manifestazioni cinematografiche, teatrali, musicali, sagre, fiere e altre manifestazioni ricreative e del tempo libero e simili all'aperto	9:00-13:00 16:00-24:00	9:00-13:00 16:00-24:00	80 (*)

(*) Il livello equivalente deve essere misurato al perimetro esterno dell'area in cui si svolge l'attività o la manifestazione, secondo le modalità di cui all'Allegato B paragrafo B.2 punto 5 del presente regolamento, senza la misurazione del livello differenziale.

ALLEGATO 9

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

ALLEGATO 10

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CALCOLO E MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. Il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382/1975;
2. Il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5/1996;
3. L'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT}$) definito da:

$$D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$$

dove:

$D_{2m} = L_{1,2m} - L_2$ è la differenza di livello; $L_{1,2m}$ è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata; L_2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:

$$L_2 = 10 \log (1/N) \sum_{i=1}^n 10^{L_i/10}$$

Le misure dei livelli L_i devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del valore dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;

T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec.;

T_0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s.

4. Il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L_n) definito dalla norma EN ISO 140-6/1996;
5. LA_{Smax} : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
6. LA_{eq} : livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w), da calcolare secondo la norma UNI 8270/1987, parte 7, para. 5.1;

- b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
- c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270/1987, parte 7, para. 5.2.

RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 [dB(A)] LA_{max} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 [dB(A)] LA_{eq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

ALLEGATO 11

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie allegato L	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,n,T,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

ALLEGATO 12

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 5 (Valutazione d'impatto acustico e nulla osta acustico)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 comma del citato D.P.R..

Io sottoscritto
nato a il
residente a via/piazza n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARO

che nello svolgimento dell'attività di
ubicata in via
non verrà fatto uso di:

1. Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
2. Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
3. Estrattori di aria.
4. Impianto di diffusione sonora (l'esclusione va dichiarata solo per i pubblici esercizi e i circoli privati).
5. Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

Data,

La/il dichiarante
(firma leggibile)

ALLEGATO 13

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 7 (definizioni e deroghe)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(cantieri che rientrano nella deroga semplificata)

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata inferiore a 5 gg lavorativi)

DEROGA SEMPLIFICATA COME DA DCR 77/2000

AL COMUNE DI CHIANNI

- UFFICIO AMBIENTE-

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

che nei giorni (esclusi il sabato e la domenica) dal _____ al _____

in _____ via _____ n. _____

con il seguente orario dalle _____ alle _____

e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 db(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento per le attività rumorose del Comune di Chianni.

In fede.

Data _____ firma _____

ALLEGATO 14

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 7 (definizioni e deroghe)

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata compresa tra i 5 ed i 20 gg lavorativi)

DEROGA SEMPLIFICATA COME DA DCR 77/2000

DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AD ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA AL COMUNE DI CHIANNI – UFFICIO AMBIENTE

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta) _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

comunica che:

nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal _____ al _____

in _____ via _____ n. _____

con i seguenti orari _____

e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 db(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Chianni e

chiede

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98.

In fede.

Data _____ firma _____

ALLEGATO 15

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 7 (definizioni e deroghe)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(manifestazioni che rientrano nella deroga semplificata)

durata inferiore a 3 gg lavorativi

DEROGA SEMPLIFICATA COME DA DCR 77/2000

AL COMUNE DI CHIANNI

- UFFICIO AMBIENTE -

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____
in _____ via _____ n. _____

con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 22.00) dalle _____ alle _____
e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore
22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in
facciata ai recettori più disturbati;

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del P.C.C.A., e di rispettare quanto indicato nel Regolamento per le attività rumorose del Comune di Chianni, e di aver verificato presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Chianni e che la durata dell'attività richiesta non concorre al superamento del limite di 30 gg. l'anno previsto dalla Del. N. 77/2000 – Consiglio Regionale Toscana (Linee Guide al punto 3.2.3.).

In fede.

Data _____ firma _____

ALLEGATO 16

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 12 (Autorizzazioni)

(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

PER DURATE SUPERIORI a 3 GIORNI

DEROGA SEMPLIFICATA COME DA DCR 77/2000

AL COMUNE DI CHIANNI

- UFFICIO AMBIENTE -

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

comunica che:

nei giorni dal _____ al _____
in _____ via _____ n. _____

con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 24.00) _____

e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati;

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA, e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Chianni e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell' art. 16 della LR 89/98;
2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

In fede.

Data _____ firma _____

ALLEGATO 17

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 7 (Definizioni e deroghe)

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Manifestazioni o cantieri che non rientrano nella deroga semplificata)

AL COMUNE DI CHIANNI

- UFFICIO AMBIENTE -

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax) _____

comunica che:

nei giorni dal _____
in _____ via _____ n. _____
con i seguenti orari _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Chianni e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR. 89/98 contenente:
 - 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;
 - 1.3. durata della manifestazione o del cantiere;
 - 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
 - 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
 - 1.6. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e Dlgs n. 137/92).

In fede.

Data _____ firma _____

ALLEGATO 18

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 21 (Sospensione delle attività)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 comma del citato D.P.R..

Io sottoscritto

.....
nato ail
residente a via/piazzan.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
.....

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARO

di aver ricondotto l'immissione del rumore entro i limiti stabiliti dall'art. 4 DPCM del 14/11/1997 tramite:

- la definitiva esclusione delle sorgenti sonore disturbanti
- l'effettuazione di modifiche alle condizioni di esercizio delle sorgenti rumorose
- l'effettuazione di opere di mitigazione acustica dell'attività disturbante

Data,

La/il dichiarante
(firma leggibile)

ALLEGATO 19

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 22 (Istanze e segnalazioni di disturbo)

Al Comune di Chianni
Ufficio Ambiente
Via delle Costituyente, 9
56038 Chianni

Oggetto: Richiesta di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico

Io sottoscritto

.....
residente a via/piazzan.

Chiedo

a codesta amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:
dall'attività

.....
ubicata in via/piazza

.....

Preciso che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 6:00-22:00) []
- in periodo notturno (ore 22:00-6:00) []

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potete rintracciarmi al seguente numero telefonico:

Il richiedente

Il presente modello può essere inviato:

- per posta, all'indirizzo sopraindicato
- per fax, al n. 0587 647377
- per posta elettronica, all'indirizzo comune.chianni@postacert.toscana.it

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:
